




POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia

Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia

Obiettivo Competitività regionale e Occupazione

Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari
alla preparazione e all'avvio della Programmazione 2014-2020.



FAQ. Risposte ai quesiti

Lotto 1

Valutazione ex ante del PO FESR Friuli Venezia Giulia 2014/2020, di cui all'art. 48 della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 615, del 14/03/2012.

Lotto 2

Assistenza Tecnica per la predisposizione dei documenti necessari all'avvio della nuova programmazione PO FESR Friuli Venezia Giulia 2014/2020.

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Quesito 1

Gli Artt. 4 "Obblighi dell'Aggiudicatario", commi 3 dei Capitolati Tecnici relativi all'affidamento del Lotto 1 e del Lotto 2, stabiliscono che l'Aggiudicatario si obbliga a "non assumere direttamente o per il tramite dei componenti il Gruppo di lavoro, in caso di esito positivo della gara, incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del Programma Operativo Regionale ed a non usufruire dei regimi di aiuto alle imprese cofinanziati con le risorse dello stesso Programma, ovvero a rinunciarvi, se già in corso, dandone comunicazione alle Relazioni internazionali e Comunitarie", si chiede se il Programma cui si fa riferimento è il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione.

Risposta

L'obbligo è da riferirsi al Programma attuale ovvero il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, limitatamente all'esistenza (attuale o futura) di eventuali incarichi di consulenza a favore di beneficiari del Programma o alla posizione di fruitore di regimi di aiuto nell'ambito del medesimo Programma. Sarà la stazione appaltante a valutare eventuali ulteriori incompatibilità legate ad altre tipologie di rapporto. Per quanto concerne, invece, l'incompatibilità con riferimento al Programma Operativo 2014-2020 della regione Friuli Venezia Giulia, le stesse verranno esplicitate in sede di stesura definitiva del contratto.

Quesito 2

Vorremo sapere se possiamo considerare tra i committenti facenti parte della Pubblica Amministrazione anche committenti come (...omissis...) (istituto di formazione superiore della Regione (...omissis)) e società a capitale interamente pubblico.

Risposta

In tal senso si rinvia a quanto reso in merito dall'art. dall'art. 1 comma 2, lett. b) dalla direttiva 89/440/CEE in combinato disposto con l'art. 3, commi 25 e 26 del D.Lgs 163/2006 che nel merito ricomprendono nell'accezione di Pubblica Amministrazione anche i cosiddetti "organismi di diritto pubblico" ovvero quei soggetti giuridici istituiti, anche in forma societaria che svolgono attività specificatamente finalizzata al perseguimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza sia costituito da membri dei quali, più della metà, è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico

La Corte di giustizia, inoltre, ha precisato nel merito che affinché si possa essere in presenza di un organismo di diritto pubblico, lo stesso debba possedere tutti i parametri richiesti dal legislatore ossia il possesso di personalità giuridica, il fine perseguito, costituito dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale e la sottoposizione ad una influenza pubblica (sulla cumulabilità ex plurimis Corte di Giustizia 15/01/1998, 22/05/2003, C-18/01, 16/10/2003, C-283/2000 Consiglio di Stato, sez. IV dec. N. 1478/1998; ord.167/2004)

Premesso un tanto, la stazione appaltante, chiarisce che, i requisiti tecnico-professionali richiesti devono riguardare, come più in dettaglio specificato dalla documentazione di gara, attività di valutazione (lotto 1) e assistenza tecnica (lotto 2) a Programmi operativi per la definizione dei quali si rimanda all'art.2 del Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.e ii.e all'art. 9 del Reg. (CE) 1260/99 e ss.mm.e ii. (norme che regolamentano i fondi nel periodo cui afferiscono i contratti richiesti come requisito) i quali dispongono che il Programma operativo è il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione.

Non risultano invece rispondenti a quanto richiesto le esperienze maturate e i contratti stipulati per attività di assistenza tecnica e/o valutazione a favore di progetti o operazioni cofinanziate (vedasi definizione fornita dai Regolamenti succitati) .

Quesito 3

Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ed in particolare, per il requisito di capacità professionale, rif. bando di gara art. 31 lettera d2, "Esperienza comprovata da almeno 3 contratti con la Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto la predisposizione di rapporti di valutazione ex-ante connessi all'avvio della programmazione nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – FESR stipulati successivamente al 1 gennaio 2000. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da almeno uno dei raggruppati e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in possesso del requisito" si richiede se è necessario che tutti i tre servizi richiesti siano stati svolti da uno solo dei raggruppati ovvero che i raggruppati nel loro insieme abbiano svolto i tre servizi richiesti (ad esempio un raggruppato abbia svolto un servizio e un altro raggruppato gli altri due servizi, ecc.).

Risposta

E' necessario che i requisiti siano posseduti dai raggruppati nel loro insieme, con l'eccezione del fatturato globale e specifico richiesto alla capogruppo (art. 7 comma 4 lett.c)

Quesito 4

Con riferimento ai requisiti di partecipazione ed in particolare, per il requisito di capacità professionale, rif. bando di gara art. 31 lettera d2, "Esperienza comprovata da almeno 3 contratti con la Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto la predisposizione di rapporti di valutazione ex-ante connessi all'avvio della programmazione nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – FESR....."

Si chiede se per tale requisito la valutazione ex ante del PO IPA Adriatico, cofinanziato con risorse comunitarie derivanti dal FESR (per euro 66.996.376) dall'IPA (per euro 61.124.000) e da Fondi pubblici nazionali (per euro 22.609.476.), rientri tra i servizi ammissibili, data la partecipazione finanziaria di risorse FESR.

Risposta

Il Programma IPA Adriatico è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pertanto l'aver effettuato la valutazione ex-ante del PO riferito a tale programma è da considerarsi requisito ammissibile.

Quesito 5

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui al punto 31. d2, Lotto 1, del bando di gara, si vuole sapere se un contratto stipulato in data 29.12.1999 e registrato in data 12.01.2000 (con esecuzione a partire dal 2000) può essere considerato valido ai fini della dimostrazione del requisito richiesto?

Risposta

La risposta è negativa, in quanto lex specialis della gara ha posto come requisito la stipula di contratti avvenuta successivamente al 1 gennaio 2000.

Quesito 6

In relazione a quanto previsto dall'art. 31 del Bando di gara, che prevede ai punti d2 e d5 espressamente che "qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da almeno uno dei raggruppati ...", si richiede di specificare se debba intendersi che, in caso di RTI tra due società, il requisito debba essere obbligatoriamente posseduto da una sola società o possa essere posseduto, in modo cumulato, dalle due società.

Risposta

E' necessario che i requisiti siano posseduti dai raggruppati nel loro insieme, con l'eccezione del fatturato globale e specifico richiesto alla capogruppo (art. 7 comma 4 lett.c)

Quesito 7

Quesito 7

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 dei Capitolati tecnici che prevede, ai punti 2 del Lotto 1 e 3 del Lotto 2, espressamente l'obbligo di "non assumere direttamente o per il tramite dei componenti il Gruppo di lavoro, in caso di esito positivo della gara, incarichi in progetti/opere e/o attività finanziabili con le risorse del Programma Operativo Regionale ...", si richiede di specificare se il Programma indicato debba intendersi il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 o il futuro Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020?

Si richiede inoltre se il divieto sopra indicato, riguardi anche le attività relative all'Asse Assistenza Tecnica.

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 1 con la precisazione che l'obbligo a non assumere incarichi di consulenza a favore di beneficiari del Programma o alla posizione di fruitore di regimi di aiuto nell'ambito del medesimo Programma è da intendersi riferita ai beneficiari diversi dall'Autorità di Gestione del Programma.

Quesito 8

In entrambi i lotti il requisito di capacità tecnico-professionale n. 2 richiede di comprovare esperienza attraverso 3 contratti aventi ad oggetto valutazione ex-ante (lotto 1) e attività di predisposizione di programmi operativi, rapporti e manuali (lotto 2) connessi all'avvio della programmazione in ambito FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Si richiede se al Fondo sopra specificato possano essere equiparati anche altri fondi comunitari

Risposta

Al riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale stabilisce che la stazione appaltante può legittimamente prevedere, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, che i concorrenti abbiano svolto servizi identici a quello oggetto dell'appalto, purchè l'identità dei servizi sia chiaramente ed inequivocabilmente espressa e risponda ad un precipuo interesse dell'amministrazione (Cons.Stato Sez. V 12 aprile 2005 n. 1631; Sez. IV 6 ottobre 2003, n. 5823; TAR Puglia, Lecce Sez. II 30 ottobre 2008, n. 3120)

Ulteriore consolidato orientamento giurisprudenziale è quello che riconosce alla stazione appaltante un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli stabiliti dalla legge (artt. 41 e 42 del D. lgs n. 163/2006) con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: sicchè non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all'oggetto della gara (Cons. Stato Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Sez. VI 23 luglio 2008, n. 3655; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7255; Sez. V, 7 aprile 2006, n. 1878; Sez. V 15 dicembre 2005, n. 7139). In tal senso si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza con i pareri 31/1/2008, n. 33, 23/3/2011 n. 55 e 22/6/2011 n. 122 secondo cui sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad es. per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. di Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

Peraltro, lo stesso controllo giurisdizionale (eventuale) sulle clausole del bando è controllo cosiddetto esterno e si limita ad una verifica dell'assenza di elementi di irragionevolezza palese (si veda al riguardo TAR Lazio, Roma, sez. III 4/11/2010, n. 33181).

Fermo restando quanto premesso, si formula un' ulteriore precisazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla documentazione di gara. Gli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea così come modificato dal Trattato di Nizza del 2001, sanciscono l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, anche attraverso fondi a finalità strutturale ascrivendo, tra questi, tutti i Fondi strutturali (FESR, FSE e FEAOG "orientamento"). A seguito di ulteriori disposizioni Regolamentari (Reg CE. 1260/99, Reg CE 1698/2005, Reg. CE 1083/2006), succedutesi nei diversi periodi di programmazione, si ritiene che l'analogia debba estendersi a tutti quei fondi (quindi anche il FEASR, FEP (già SFOP) e il Fondo di coesione oltre al FSE) che trovano, nell'ambito dei citati regolamenti di riferimento, analoghe disposizioni relativamente alle modalità di attuazione, sorveglianza e valutazione. La scrivente chiarisce, pertanto, che è nell'ambito di detti Fondi (non soltanto quindi del FESR) che, devono ritenersi ammissibile, l'esperienza maturata dai partecipanti e i contratti stipulati.

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Quesito n. 9

Il punto 31 lettera d5 del bando di gara prevede tra i requisiti di capacità tecnico-professionale per il lotto 2 "Esperienza professionale comprovata da almeno 3 contratti con la pubblica Amministrazione, successivi al primo gennaio 2000 aventi ad oggetto attività di predisposizione di Programmi operativi, rapporti e manuali connessi all'avvio della programmazione nell'ambito del FESR....." . Si richiede di chiarire cosa si intende per "Predisposizione di Programmi operativi" , e se le attività finanziate da programmi operativi (progetti, operazioni ecc) possano essere considerate analoghe.

Risposta

In riferimento al quesito posto, la stazione appaltante, chiarisce che, nel caso del requisito tecnico-professionale relativo al lotto 2 "Esperienza comprovata da almeno 3 contratti con la pubblica Amministrazione, successivi al 1 gennaio 2000 aventi ad oggetto attività di predisposizione di Programmi operativi, rapporti e manuali connessi all'avvio della programmazione nell'ambito del FESR...." i contratti devono riguardare l'Assistenza Tecnica per la predisposizione di Programmi operativi per la definizione dei quali si rimanda all'art.2 del Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.e ii.e all'art. 9 del Reg. (CE) 1260/99 e ss.mm.e ii. (norme che regolamentano i fondi strutturali nel periodo cui afferiscono i contratti richiesti come requisito) i quali dispongono che il Programma operativo è il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione. Non risultano invece rispondenti a quanto richiesto le esperienze maturate nell'assistenza tecnica e/o valutazione di progetti o operazioni (vedasi definizione fornita dai Regolamenti succitati).

Quesito n. 10

Si chiede conferma che il gruppo di lavoro minimo richiesto dal bando di gara al punto 31 "Requisiti di partecipazione" lettera d) "Requisiti di capacità tecnico – professionale" punto d6) non debba necessariamente essere costituito da lavoratori dipendenti del soggetto proponente.

Risposta

La natura del vincolo giuridico tra soggetto (figura di esperto in possesso dell'esperienza richiesta) e operatore economico (soggetto partecipante) non rileva.

Quesito n. 11

E' previsto un termine ultimo di richiesta chiarimenti e informazioni relative al bando in oggetto?

Risposta

Non è stato posto un termine per l'invio dei quesiti.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di formulare risposte complete ed esaustive anche a eventuali quesiti di natura più articolata è comunque necessario che gli stessi pervengano entro un termine ragionevole e congruo.

Si invitano, tutti gli interessati a formulare ed inoltrare i quesiti, quanto prima, non potendo l'Amministrazione, in caso contrario, garantire l'invio delle risposte in tempo utile..

Quesito n. 12

Alla luce della risposta fornita al quesito n. 8 si chiede se un servizio di valutazione ex-ante di un Programma regionale finanziato dal FAS, può rientrare tra i servizi analoghi richiesti dal bando

Risposta

Si rimanda, preliminarmente alle indicazioni formulate in risposta ai quesiti n. 2 e n. 8

Si precisa, inoltre, che ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, l'esperienza richiesta, così come i contratti stipulati, devono riferirsi esclusivamente a Programmi cofinanziati da fondi comunitari, nell'accezione estensiva fornita in risposta al quesito n.8 .

Il Fondo sviluppo e coesione – FSC - (già FAS), istituito dall'art 61, comma 1, della Legge Finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002 n. 289) , modificato con la legge 296/06 (Legge finanziaria 2007) è lo strumento generale di governo e di sviluppo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate ed è un fondo finanziato e gestito a livello nazionale e, pertanto, l'esperienza maturata nell'ambito di Programmi finanziati da detto fondo non è ritenuta ammissibile.

Quesito n. 13

Con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, il punto d), comma 5) art.9 del Disciplinare di gara specifica il numero massimo di pagine previsto per i contenuti delle sezioni dettagliate ai punti a), b) e c) del medesimo articolo e comma.

Chiediamo se l'intera offerta tecnica debba essere contenuta in quel numero di pagine o se l'indicazione del numero di pagine vada intesa esclusivamente per i contenuti delle sezioni specificate all'art. 9, comma 5 e, quindi, l'offerta tecnica possa avere un'estensione più ampia.

Risposta

L'offerta tecnica, come previsto dall'art.9 , comma 5, del Disciplinare di gara consiste in un documento strutturato in 3 sezioni (lettere a), b) e c) del su richiamato articolo e comma) per ciascuna delle quali è stato indicato dalla stazione appaltante, il numero massimo di cartelle di cui dovrà essere composta, ritenuto congruo ed esaustivo dalla stazione appaltante stessa ai fini della valutazione dell'offerta.

Si specifica che copertina, indice, curricula vitae (aggiuntivi rispetto al minimo previsto) ed eventuali grafici e tabelle, purchè questi ultimi siano contenuti in un numero ragionevole di cartelle, non verranno conteggiati ai fini del rispetto delle 24 cartelle complessive individuate quale limite massimo complessivo dalla stazione appaltante.

Quesito n. 14

Con riferimento all'art. 11 "Criteri di selezione e aggiudicazione" del Disciplinare di gara, il primo criterio del lotto n. 1 riguarda la conoscenza del contesto territoriale di riferimento. Si chiede se nell'offerta tecnica sia sufficiente dare evidenza delle modalità e delle metodologie con cui tale analisi di contesto verrà realizzata in caso di aggiudicazione, o se l'offerta debba già contenere le analisi indicate (aspetti economico imprenditoriali, quadro normativo di riferimento, contesto istituzionale, politiche ambientali regionali e ogni altro elemento che possa risultare utile a contestualizzare l'oggetto di gara).

Risposta

Si rimanda, preliminarmente alle indicazioni formulate in risposta ai quesiti n. 2 e n. 8

Nella propria offerta il concorrente dovrà rendere evidente alla Commissione giudicatrice, la conoscenza del contesto territoriale di riferimento nei vari ambiti richiamati dal criterio di valutazione citato, proponendo, pertanto metodologie, modalità di lavoro, contenuti, tempistiche ecc. che diano dimostrazione di una conoscenza del contesto in cui si andrà a realizzare la prestazione oggetto di gara.

Quesito n. 15

a)

Con riferimento all'art. 31 del Bando di gara "Requisiti di partecipazione" - lettera d) "Requisiti di capacità tecnico-professionale" relativamente al lotto 2) si chiede di precisare se per i n. 3 esperti la comprovata esperienza, pari ad almeno 5 anni, nell'analisi territoriale finalizzata alla predisposizione di programmi operativi comunitari è da intendersi come analisi territoriale finalizzata alla programmazione di progetti/interventi cofinanziati da programmi comunitari e/o all'analisi territoriale realizzata nell'ambito di attività di assistenza tecnica a supporto della programmazione, gestione e monitoraggio di programmi operativi comunitari.

Risposta

L'esperienza, come già precisato dalla documentazione di gara, deve essere maturata in riferimento all'analisi territoriale a supporto della fase di Programmazione di programmi operativi comunitari.

Vedasi anche risposta al quesito b).

b)

Con riferimento all'art. 31 del Bando di gara "Requisiti di partecipazione" - lettera d) "Requisiti di capacità tecnico-professionale" relativamente al lotto 2) si chiede di precisare se per il n. 1 esperto la comprovata esperienza, pari ad almeno 3 anni, nel campo della predisposizione e gestione di procedure finalizzate all'avvio e all'implementazione del Programma è da intendersi come predisposizione e gestione di procedure, manuali, linee guida e strumenti di programmazione, attuazione e controllo realizzati nell'ambito di attività di assistenza tecnica a supporto della programmazione, gestione e monitoraggio di programmi operativi comunitari.

Risposta

La risposta è affermativa.

In merito alla definizione di "Programma operativo" si rimanda all'art.2 del Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.e ii.e all'art. 9 del Reg. (CE) 1260/99 e ss.mm.e ii. (norme che regolamentano i fondi nel periodo cui afferiscono i contratti richiesti come requisito) i quali dispongono che il Programma operativo è il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione.

Quesito n. 16

Con riferimento al periodo per il calcolo del fatturato sia globale che specifico il disciplinare prescrive che vanno considerati "gli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta". Ciò premesso la scrivente società precisa che gli ultimi 3 esercizi fiscali chiusi alla data odierna sono il FY12 che inizia il 01/07/11 e finisce il 30/06/2012, il FY11 inizia il 01/07/10 e finisce il 30/06/2011

e il FY10 inizia il 01/07/09 e finisce il 30/06/2010. Si chiede di chiarire, alla luce di quanto previsto dal disciplinare, che periodo deve essere preso in considerazione dalla scrivente società.

Risposta

Possono essere presi in considerazione i 3 esercizi da voi citati in quanto risultano gli "ultimi 3 esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta"

Quesito n. 17

Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se i curricula vitae sia del gruppo minimo di lavoro che delle figure aggiuntive proposte vanno inseriti soltanto nella busta amministrativa (Busta n. 1) e non vanno ripetuti nella offerta tecnica (Busta n. 2).

Risposta

I curricula del gruppo minimo di lavoro sono richiesti quale requisito di ammissione alla gara, pertanto dovranno essere inserita nella busta n.1 "Documentazione amministrativa". Gli eventuali "curricula vitae" facenti parte dell'offerta aggiuntiva dovranno essere inseriti esclusivamente all'interno della busta n.2 "Offerta tecnica. Lotto n. ..."

Quesito n. 18

Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che nelle 30 pagine relative all'Offerta Tecnica (Busta n. 2) sono da ritenersi esclusi la copertina, l'indice, i grafici e le tabelle.

Risposta

Si rimanda alla risposta resa al quesito n. 13, con la precisazione che il numero complessivo di cartelle deve risultare pari a 24 (e non a 30).